

APPRENDISTATO

CONVEGNO DEL 23/06/2015

DEFINIZIONE di APPRENDISTATO

- L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani

Riforma Fornero  Unico contratto diretto alla formazione e alla professionalizzazione del lavoratore

Contratto a causa mista: il corrispettivo della prestazione lavorativa è, oltre alla retribuzione, l'addestramento professionale.

Durante il rapporto di lavoro è previsto l'obbligo per le aziende di garantire all'apprendista la formazione necessaria ad acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.

Contratto di apprendistato

- Anche in Campania, in particolare l'apprendistato professionalizzante rappresenta il principale canale di accesso per i giovani ad un lavoro qualificato nell'ambito di percorsi formativi che ne valorizzino ed accrescano le competenze

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Tipologia	Soggetti destinatari	Regolamentazione della Formazione
Apprendistato professionalizzante e o contratto di mestiere	Dai 18 ai 29 anni (dai 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005)	<p>Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale.</p> <p>La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, e' integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.</p>

Piano formativo individuale

- Il decreto, come convertito dalla L. 78/2014 ha previsto non solo la forma scritta del contratto e del patto di prova ma anche del piano formativo individuale(PFI) sia pure “in forma sintetica”.
- Il PFI può essere definito “anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva e dagli enti bilaterali”

Piano formativo individuale

- Non è più previsto il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto per la sua elaborazione.
- Può limitarsi ad indicare esclusivamente la formazione finalizzata alla acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche e sul rispetto dei suoi contenuti.

Piano Formativo Individuale

- In Regione Campania è stato messo a disposizione il Repertorio formativo per selezionare il percorso di formazione in relazione a ciascuna qualifica.
- Per i profili non ancora disciplinati il repertorio formativo è integrato con il repertorio delle professioni realizzato da ISFOL.

La formazione (D. Lgs. 167/2011)

Dal 26/4/2012



La formazione (D.L. 76/2013)

Dal 01/10/2013



La formazione (D.L. 34/2014)

Dal 21/3/2014

CCNL
FORMAZIONE
PROFESSIONALIZZANTE

REGIONI-PROV
FACOLTATIVA
UNIVERSALE



TESTO UNICO APPRENDISTATO
PIANO FORMAZIONE INDIVIDUALE



La formazione (D.L. 34/2014 convertito in L. 78/2014)

Dal 20/5/2014



Formazione di base e trasversale

- L'iniziale formulazione dell'art 4 del D.Lgs. 167/2011 (come modificato dal D.L.34/2014 non ancora convertito), secondo cui la formazione di tipo professionalizzante "poteva" essere integrata da quella di base e trasversale, non ha trovato conferma in sede di conversione.

Conferenza stato regioni 20 febbraio 2014

La formazione di base e trasversale rimane obbligatoria nella misura in cui:

- 1) sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale
- 2) sia realmente disponibile per l'impresa e per l'apprendista

Conferenza stato regioni 20 febbraio 2014

La formazione può realizzarsi in FAD con modalità definite dalle Regioni (non ancora disciplinata)

Il piano formativo individuale è obbligatorio solo per la formazione professionalizzante(questo non influisce sull'obbligatorietà della formazione di base e trasversale, ma pone come prioritaria la formazione professionalizzante interna all'azienda)

La formazione effettuata va registrata sul libretto formativo del cittadino, in assenza del quale va utilizzato un documento che deve avere i contenuti minimi del modello libretto formativo

Obblighi e tutele

- Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire il corretto adempimento degli obblighi formativi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- La formazione si svolge nell'ambito dell'orario di lavoro, in quanto è una componente essenziale del percorso dell'apprendista: senza formazione non può esserci un contratto di apprendistato

Obblighi e tutele

- In caso di inadempimento nell'erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative previste, il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

Clausole di stabilizzazione

- L'iniziale formulazione del D.L.34/2014 aveva del tutto eliminato le clausole di stabilizzazione che, in sede di conversione con la L. 78/2014 sono state reintrodotte secondo una disciplina nuova.

Clausola di stabilizzazione comma 3 bis art. 2 D. Lgs. 167/2011

- “... esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro [...]”

Clausola di stabilizzazione comma 3 bis art. 2 D. Lgs. 167/2011

- Le parti sociali potranno introdurre dette clausole per modificare il regime legale che prevede forme di stabilizzazione solo per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti e la cui violazione comporterà il “disconoscimento” dei rapporti di apprendistato avviati in violazione dei limiti. Per i datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti, invece, la violazione di eventuali clausole di stabilizzazione previste dai contratti collettivi, anche già vigenti, non potrà avere il medesimo effetto “trasformativo”.

Apprendistato per la Qualifica e per il Diploma Professionale

- **Giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni**
- Consente di completare l'obbligo di istruzione e di assolvere il diritto-dovere di istruzione e formazione fino a 18 anni di età; è una possibilità per acquisire un titolo di studio: una qualifica di operatore professionale dopo tre anni e/o un diploma professionale al termine del quarto anno

Apprendistato per la Qualifica e per il Diploma Professionale

- “Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo”

Apprendistato per la Qualifica e per il Diploma Professionale

- Per le Regioni che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

Botteghe scuole

- Domanda da presentarsi esclusivamente tramite piattaforma telematica
- www.apprendistatoregionecampania.it
- Dal 8 maggio 2015 al 31 gennaio 2016
- Sostegno e incentivazione dei contratti di apprendistato con rilascio di qualifica e diploma professionale.